

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 MARZO 1952

(63ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (N. 2203) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, <i>relatore</i>	Pag. 822
DE LUCA	823
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	823

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera

degli insegnanti elementari » (N. 1098) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 816, 819, 822
FERRABINO, <i>relatore</i>	816
DE LUCA	817, 818, 820
RIZZO Giambattista	818, 819
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	820

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Cerica, De Luca, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Jannelli, Palermo, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono altresì il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (N. 1098) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

Rammento ai colleghi che la discussione di questo disegno di legge fu rinviata nella riunione del 16 giugno 1950 in attesa di accordi con la Commissione finanze e tesoro, perchè risultò necessario, ad un certo punto, rinvenire i mezzi finanziari per far fronte alla copertura della spesa derivante dalla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo in questione.

Do pertanto la parola al relatore, senatore Ferrabino, perchè illustri gli emendamenti che intende proporre al disegno di legge in esame, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro.

FERRABINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, come i colleghi ricorderanno la Commissione fu già unanime nel pronunziarsi in favore dell'accoglimento del principale degli emendamenti apportati dalla Commissione speciale della Camera dei deputati al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

Le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento nel testo del decreto legislativo in questione sono quattro, delle quali tre sono, però, meno rilevanti e più discutibili, per cui si è convenuto di non insistervi, come specificherò in seguito. La modificazione capitale è quella che migliora la carriera degli insegnanti elementari, portandola al grado 8° mentre ora essa si ferma al grado 9°. La proposta della Camera dei deputati è anche più comprensiva, perchè fa iniziare la carriera degli insegnanti elementari dal grado 11° invece che dal grado 12°. All'unanimità della Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento, però, faceva ostacolo il parere contrario della Commissione finanze e tesoro del Senato. I contrasti durarono a lungo, perchè in un primo tempo il calcolo del maggiore onere derivante dal miglioramento della carriera degli insegnanti elementari risultava assai incerto. Si mosse da una prima previsione di ben 12 miliardi; si giunse, per eliminazioni progressive, ad una previsione ultima di 6 miliardi. Queste cifre, però, parevano al Tesoro insopportabili ad onta di ogni nostra argomentazione. Abbiamo, allora, intrapreso ulteriori indagini e trattative, sempre mantenendo gli opportuni contatti con la classe interessata, classe di cui la nostra Commissione aveva altamente riconosciuto le benemeritenze e che, quindi, doveva e deve essere considerata con il dovuto riguardo.

Da ultimo il Sindacato degli insegnanti elementari ha convenuto con noi sulla seguente possibile soluzione del problema: dal 1° aprile 1952 in poi la carriera degli insegnanti elementari verrebbe elevata fino al grado 8°; l'accesso al grado 8° dovrebbe aver luogo dopo tredici anni di permanenza nel grado 9°, cioè dopo trentuno anni di carriera, di modo che il maestro, compiuto il trentunesimo anno di servizio, verrebbe promosso al grado 8° e vi potrebbe rimanere per nove anni, vale a dire fino al compimento del quarantesimo anno di servizio.

L'onere di questo miglioramento di carriera è stato accuratamente calcolato. Un'analisi statistica laboriosa ha determinato che attualmente nel 9° grado si hanno 53.652 insegnanti elementari di ruolo; di questi solo 17.532 il 1° luglio 1952 avranno compiuto il tredicesimo anno nel grado, e quindi solo questi ultimi saranno allora maturi per l'accesso al grado 8°. Il maggiore onere che risulta dal confronto fra gli emolumenti del grado 9° e gli emolumenti del grado 8°, primo scatto, tenuto conto di tutto (stipendio, tredicesima mensilità e, via via, le altre indennità e competenze) è di lire 60.965 annue per maestro: moltiplicando questa cifra per 17.532 (numero degli insegnanti elementari che avranno compiuto il tredicesimo anno di servizio nel grado 9°) si ha un onere annuo complessivo di lire 1.068.838.280. Questo onere, come i colleghi possono vedere, è ben lontano da quello prima previsto, ed anche da quello ridotto di 6 miliardi. Perciò la Commissione finanze e tesoro ha esercitato una facile arrendevolezza, che corrispondeva alla nostra anche maggiore, ed ha espresso parere favorevole a una modificazione, così intesa, del provvedimento in esame. Il testo, però, dell'emendamento relativo alla copertura dell'onere derivante dal miglioramento, proposto nei limiti sopra accennati, della carriera degli insegnanti elementari non ancora è stato elaborato, perchè esiste qualche difficoltà di ordine unicamente formale e giuridico. In ogni modo la sostanza dell'emendamento è acquisita e non è più necessario che questo disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, essendo venuto meno il dissidio tra l'unanime volere della nostra Commissione ed il parere contrario

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

della Commissione finanze e tesoro. La quale inoltre ha consentito che i previsti miglioramenti di carriera dei maestri elementari decorrano dal 1º aprile 1952.

Ho accennato prima ad altre tre modificazioni che la Camera dei deputati ha apportato al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, le quali non credo che debbano essere confermate dal Senato. Una modificazione si trova all'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, in cui è detto: « Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano anche al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio* ». Questo articolo è di una gravità estrema sia nel rispetto giuridico, sia nel rispetto finanziario. Spiegherò brevemente di che si tratta. Cosa sono le scuole *ex sgravio*? Sono quelle che prima si chiamavano « scuole sgravio », cioè scuole elementari istituite e mantenute da enti non statali in località dove manca o non è sufficiente la scuola elementare di Stato. Queste scuole sono denominate *ex sgravio* perchè l'onere sostenuto per esse dagli enti non statali viene a sgravare in parte l'onere sostenuto dallo Stato per l'insegnamento elementare, anche se lo Stato sovviene gli enti in questione con un suo contributo o sussidio, il quale però è sempre inferiore alla spesa che verrebbe a sostenere se dovesse mantenere direttamente quelle scuole. Si tratta dunque, ripeto, di scuole fondate, mantenute da enti privati, e il personale insegnante di queste scuole non sottostà alle garanzie di carriera, di stato giuridico, stabilite per gli insegnanti elementari delle scuole statali.

L'articolo 2 già citato, se fosse approvato, comporterebbe quanto segue: i benefici di carriera assicurati con tanta fatica ai maestri elementari delle scuole statali verrebbero di colpo estesi ai maestri elementari delle scuole *ex sgravio*; un onere notevolissimo verrebbe imposto a questi enti non statali, ed è dubbio che lo Stato abbia il diritto di imporlo; in ogni modo, se lo Stato lo imponesse, il suo contributo a favore di questi enti non statali aumenterebbe notevolmente, il che implicherebbe una maggiore spesa non prevista e neanche calcolabile.

Per queste due fondamentali ragioni, l'articolo 2 del presente disegno di legge, a mio

avviso — ed è questa la proposta che faccio — deve essere soppresso. Aggiungo che gli insegnanti elementari sono ben persuasi di queste argomentazioni e sono d'accordo nel non insistere nella richiesta di approvazione dell'articolo 2.

DE LUCA. I maestri statali?

FERRABINO, *relatore*. Il Sindacato dei maestri elementari.

DE LUCA. Il Sindacato degli uni o degli altri? Oppure il Sindacato unico? E poi non vedo come si possa qui invocare l'autorità di un Sindacato.

FERRABINO, *relatore*. Non c'entra l'autorità del Sindacato, semmai si tratta di un parere. Vorrei che il collega De Luca e gli altri colleghi si persuadessero che qualora questo articolo 2 fosse approvato, tutta la legge ne resterebbe bloccata, perchè l'onere che esso implica — onere non calcolabile — non sarebbe accettato dalla Commissione finanze e tesoro. È un articolo che, soppresso, permette che il provvedimento in esame sia approvato; non soppresso, invece, lo blocca con un danno enorme per la classe degli insegnanti elementari.

Un'altra modificazione introdotta dalla Commissione speciale della Camera dei deputati al testo del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, tende ad abbreviare il triennio di straordinariato degli insegnanti elementari che abbiano compiuto già uno od anche due anni di avventiziato con una determinata qualifica. In altri termini, un maestro elementare che è stato avventizio incaricato per un anno, dovrebbe fare due anni di straordinariato invece di tre; un maestro elementare che è stato avventizio incaricato per due anni, dovrebbe fare un anno di straordinariato invece di tre, sempre che abbiano l'età richiesta.

Anche a questo proposito le obiezioni sono due: innanzitutto non esiste alcun esempio, nelle carriere analoghe, di un beneficio di questa natura. Nella carriera dei professori medi si è tenuti a fare il triennio di straordinariato, qualunque sia il precedente periodo di incarico o avventiziato. Lo stesso dicasi per la carriera dei professori universitari. Si stabilisce, dunque, una difformità tra la carriera dei professori medi e universitari e la carriera degli insegnanti elementari a tutto vantaggio di questi ultimi, il che non sembra logico, nè equo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

Inoltre una modificazione così intesa del decreto legislativo in questione importerebbe un onere notevole non calcolato dalla Camera dei deputati, non calcolabile facilmente da noi e tale da infirmare tutto il disegno di legge in discussione. Propongo, quindi, che questa modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo più volte citato sia soppressa. Anche a questo proposito esiste il consenso sindacale.

DE LUCA. Faccio presente che dicendo « consense » si dà quasi l'impressione di qualche cosa che sia stata già discussa e convenuta: sarebbe meglio, pertanto, dire « adesione ».

FERRABINO, *relatore*. Si tratta, senatore De Luca, di un assenso alla mia proposta, non già alle delibere della Commissione che è sovrana.

La Commissione speciale della Camera dei deputati ha approvato inoltre la soppressione dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499. Le ragioni di questa modificazione mi sfuggono; le conseguenze mi sono chiare. L'articolo 9 del decreto legislativo da ratificare dice: « Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9° ». Ora, una legge successiva, del 1948, stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 1948, gli ispettori scolastici abbiano l'inizio di carriera dal grado 9° e il suo sviluppo col grado 8°. Qualora, quindi, la soppressione di questo articolo 9 fosse approvata dal Senato, il periodo tra il 1° luglio 1947 ed il 1° ottobre 1948 resterebbe scoperto. Si aggiunga che i provvedimenti che sono stati presi dal potere esecutivo in applicazione di questo articolo 9 diventerebbero nulli; e che sorte avrebbero, allora, questi ispettori e direttori scolastici? Si dovrebbe ricostruire tutta la loro carriera.

RIZZO GIAMBATTISTA. Si tratta solo di stipendio o anche di stato giuridico?

FERRABINO, *relatore*. Di tutto. Per le ragioni, quindi, ora esposte, propongo che la Commissione respinga la soppressione, approvata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

Concludendo le mie proposte di modificazioni al disegno di legge in esame, sulle quali

si è espressa favorevolmente la Commissione finanze e tesoro, sono le seguenti:

1° sostituire all'articolo 1 del presente disegno di legge un altro così concepito:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

2° sostituire all'articolo 2 del disegno di legge di ratifica un altro così formulato:

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo tredici anni di permanenza al grado 9°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1° aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto tredici anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni tredici, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i tredici anni di permanenza nel grado 9°.

3° sostituire all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica un altro, non ancora elaborato, per le ragioni da me esposte dianzi, su parere concorde della Commissione finanze e tesoro.

Sostanzialmente in base alle mie proposte verrebbe accolta con altre modalità, entro limiti diversi, per ragioni di carattere finanziario, la principale modificazione apportata dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, intesa a migliorare la carriera degli insegnanti elementari; verrebbe anche accolto, con qualche modificazione, il primo comma dell'articolo 6, emendato dalla Camera dei deputati, del predetto decreto legislativo; verrebbero, per conseguenza, respinti gli emendamenti apportati agli articoli 1, 3, 5 e 9 dello stesso decreto legislativo e gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di ratifica.

RIZZO GIAMBATTISTA. Credo che nessun disegno di legge di ratifica abbia impegnato tanto l'attenzione della Commissione. Infatti il presente disegno di legge è venuto già da lungo tempo al nostro esame e, per difficoltà varie, non si è arrivati ancora ad una conclusione; conclusione che oggi invece si profila nella relazione del senatore Ferrabino, al quale, insieme all'onorevole Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro del tesoro, va data lode per aver trovato, sul punto fondamentale, una soluzione che, soddisfacendo il naturale desiderio dei maestri elementari di vedere (sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico) uno sviluppo di carriera più adeguato alle loro importanti funzioni, presenta d'altra parte il vantaggio

di contenere l'onere dello Stato entro limiti ragionevoli. A questo riguardo andrebbe chiarito anche quali sarebbero gli oneri accessori derivanti dal maggiore sviluppo di carriera che dal 1° aprile 1952 sarà assicurato agli insegnanti elementari.

Non è da nascondersi peraltro che, fino a quando rimarrà l'ordinamento gerarchico per gradi, l'approvazione di questo provvedimento, con le modificazioni proposte dal relatore, darà luogo — e credo legittimamente — ad alcune richieste di altre categorie, le quali cercheranno di adeguarsi a quelle che saranno le norme del presente disegno di legge di ratifica e chiederanno, quindi, alcuni miglioramenti nello sviluppo della loro carriera.

Io, per il momento, mentre dichiaro di approvare il criterio fondamentale a cui si ispira la relazione del senatore Ferrabino, vorrei, però, prospettare quanto segue: che, cioè, data la complessità singolare delle modifiche che l'onorevole relatore propone al presente disegno di legge in esame, si impone, perchè ognuno di noi possa votare con piena scienza e coscienza, che la votazione non avvenga immediatamente, tanto più che, se bene ho udito, mi pare che lo stesso senatore Ferrabino ha dichiarato che manca un articolo riguardante la copertura dell'onere finanziario, per cui non sarebbe neanche possibile addvenire alla definitiva votazione del provvedimento in esame.

Quindi propongo che la Commissione consideri se non sia il caso di rinviare la questione ad un'altra riunione.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio, a mio avviso, procedere nella riunione odierna alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore, rinviando alla prossima riunione la votazione dell'articolo 3, relativo alla copertura dell'onere finanziario, nel testo definitivo che sarà presentato alla Commissione dal relatore stesso con il concorde parere della Commissione finanze e tesoro. Così facendo l'approvazione di questo disegno di legge non subirebbe ulteriore ritardo. Per cui prego il senatore Rizzo Giambattista di non insistere nella sua proposta di rinvio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di non insistere nella mia proposta.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

DE LUCA. L'onorevole relatore ha fatto una esatta distinzione giuridica per quel che si riferisce alla carriera degli insegnanti elementari statali e a quella del personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*.

Desidererei pertanto conoscere — poichè la questione interessa un gran numero di persone — quanti sono all'incirca i maestri che insegnano in dette scuole.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono del parere che questa materia esuli completamente dalla ratifica del decreto legislativo in esame, in quanto esso riguarda esclusivamente gli insegnanti elementari statali. La Commissione speciale della Camera dei deputati a questo proposito ha indubbiamente ecceduto perchè in sede di ratifica ha inserito una norma che va a vantaggio di un'altra categoria di insegnanti, cioè, degli insegnanti non statali delle scuole parificate *ex sgravio*, il che non mi sembra legittimo fare. Io ritengo che in sede di ratifica il Parlamento debba prendere in esame soltanto l'oggetto del decreto da ratificare.

D'altronde il numero dei maestri delle scuole parificate *ex sgravio* è sconosciuto, e pertanto si dovrebbe fare una lunghissima indagine per conoscerlo. Per poter sapere quanti maestri elementari di scuole statali siano al grado 9° sono stati necessari ben due mesi di ricerche presso tutti i Provveditorati. Oltre a ciò abbiamo dovuto fare ricerche per sapere l'anno in cui ciascuno di questi maestri aveva conseguito la promozione al grado 9°, e questo per calcolare gli anni di anzianità per il passaggio dal grado 9° al grado 8°.

Orbene, per scuole quali sono quelle *ex sgravio*, che non dipendono direttamente dai Provveditorati, l'indagine sarebbe troppo lunga e laboriosa. Pertanto vorrei pregare la Commissione di accettare la proposta fatta dall'onorevole relatore, tendente alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, perchè con il mantenimento di questo articolo sorgerebbero gravi difficoltà nel calcolare l'onere relativo all'estensione delle norme del presente disegno di legge al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*; anzi si potrebbe avere una decisa resistenza al riguardo da parte del Tesoro.

DE LUCA. La Commissione sa che io non ammetto che possano essere introdotte modificazioni ai decreti legislativi in sede di ratifica, perchè per me quello che è stato è stato. In ogni modo, una volta che la Camera dei deputati ha creduto di introdurre la modifica di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, oggi da un punto di vista politico il nostro voto contrario avrebbe un significato che ieri non aveva, quello cioè di precludere l'estensione delle disposizioni in discussione al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*. In fondo si fa presto a dire che l'oggetto di questo decreto legislativo riguarda una funzione di Stato e che solo di questa dobbiamo occuparci; ma c'è anche una ragione di equità dalla quale noi legislatori non possiamo prescindere.

Pertanto, se noi diciamo di sopprimere questo articolo 2 solo per ragioni di armonia giuridica, per cui la questione del personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio* non ne resta pregiudicata, io senz'altro posso dichiararmi soddisfatto e voterò la proposta, fatta dal relatore, di soppressione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato a norma dell'articolo 1, comma a) della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 11° al grado 8° ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario. Conseguisce la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno, con provvedimento motivato.

« Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e semprechè negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo è favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11° qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947.

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

« Gli aumenti di stipendi del grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto ».

Art. 5. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 11° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10°, 9° e 8° tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti al precedente articolo 3 ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai pe-

riodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

Art. 9. — È *soppresso.*

A questo articolo il relatore, senatore Ferrabino, ha proposto di sostituire il seguente:

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per la assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63^a RIUNIONE (21 marzo 1952)

Do ora lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano anche al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*.

Al posto di questo articolo il relatore, senatore Ferrabino, ha proposto di sostituire il seguente:

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo tredici anni di permanenza al grado 9°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1° aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto tredici anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°.

Il personale di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni tredici, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i tredici anni di permanenza nel grado 9°.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione, in attesa che venga redatto, per le ragioni già esposte dal relatore, il nuovo testo dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, è rinviato alla prossima riunione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata** » (N. 2203) (*Approvato dalla Camera di deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 9. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La disposizione dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè appartenenti a questi ultimi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. La Camera dei deputati ha ratificato il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata, con una semplice modificazione all'articolo 9, più che altro interpretativa, rivolta a dirimere il dubbio che si potesse eludere il fisco.

Il primo comma dell'articolo 9 del predetto decreto stabiliva che « la disposizione dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità alla imposta sull'entrata dei passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

63ª RIUNIONE (21 marzo 1952)

s'intende applicabile anche quando i detti negozi e spacci siano dai produttori gestiti a mezzo di intermediari ». A questo primo comma dell'articolo anzidetto la Camera dei deputati ha sostituito il seguente: « La disposizione dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè appartenenti a questi ultimi ».

Con il testo in questione, approvato dall'altro ramo del Parlamento, si precisa che la imposta sull'entrata è applicabile anche alla ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè — ed è questa la modificazione principale — appartenenti a questi ultimi.

Poichè si tratta di una modificazione opportuna, propongo l'approvazione del presente disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

DE LUCA. Le parole « ancorchè appartenenti a questi ultimi » aggiunte dalla Camera dei deputati alla fine del primo comma dell'articolo 9 sono in un certo senso contraddittorie, perchè l'intermediario non è che un mandatario del *dominus* e quindi agisce *in nomine alieno*. Se agisce in nome proprio non è più mandatario. Con l'aggiunta delle parole in questione si potrebbe andare incontro ad equivoci di interpretazione della legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per rispondere alla osservazione del senatore De Luca, è necessario richiamarci alla legislazione precedente.

Secondo il decreto-legge del 3 giugno 1943 il produttore che vendeva direttamente attraverso i propri negozi, separati dall'azienda, era tenuto a pagare l'imposta generale sulla

entrata perchè anche in tal caso si riteneva che avesse luogo un passaggio economico.

Successivamente il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, precisava che era pure tenuto al pagamento del tributo il produttore che vendeva direttamente attraverso i propri spacci, ancorchè gestiti da intermediari. Ciò per evitare, nel caso di concessionari di vendita che agiscono in nome del produttore concedente, che si eludesse il pagamento dell'imposta.

Senonchè è sorto il dubbio in sede di applicazione, poichè letteralmente il testo dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo parla di « propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti dai produttori a mezzo di intermediari », se l'imposta fosse dovuta nel caso in cui i negozi e gli spacci di vendita diretta al pubblico fossero di proprietà degli intermediari stessi.

Con la modificazione, apportata dalla Camera dei deputati all'articolo in questione, si vuole chiarire che, ancorchè i negozi e spacci di vendita diretta al pubblico appartengano agli intermediari, l'imposta generale sull'entrata dev'essere pagata. Si tratta di un perfezionamento del testo, da valere, quindi, per l'avvenire.

DE LUCA. Ma il negozio può essere dato in affitto. Bisognerebbe, quindi, specificare che si tratta di appartenenza, qualunque ne sia il titolo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti qui si tratta di appartenenza e non di uno specifico titolo di appartenenza. Con questo chiarimento credo che la Commissione possa approvare tranquillamente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.